

« La Commissione, ultimate le operazioni, dà immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del collegio ed al prefetto della provincia ».

L'onorevole Vicini ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, alle parole:* del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni, *sostituire le parole:* del decimo giorno precedente a quello fissato per l'elezione ».

L'onorevole Vicini ha facoltà di svolgerlo.

VICINI. I tre emendamenti, che ho presentato, all'articolo 53, devono essere esaminati distintamente l'uno dall'altro.

La relazione propone che la candidatura ufficiale debba essere proclamata non oltre il settimo giorno dal decreto di convocazione dei collegi, il che vuol dire che siccome per un altro articolo fra il decreto di convocazione dei collegi ed il giorno delle elezioni debbono correre per lo meno 30 giorni (dico per lo meno, perchè il termine potrebbe essere anche maggiore, dato che non è stabilito il termine massimo) e mentre rimangono soltanto 7 giorni ai partiti per studiare, scegliere e presentare le candidature, rimane un termine per lo meno di 23 giorni ma che, ripeto, può essere superiore, per la lotta elettorale. Due errori l'uno e l'altro.

Errore il termine brevissimo lasciato per la scelta dei candidati, la raccolta delle firme, e tutti gli altri atti precedenti la proclamazione delle candidature, termine che iugula i partiti.

Errore anche più grave l'altro di lasciare il termine di tre settimane, che torno a dire, può andare anche assai al di là, alla lotta elettorale, che in collegio uninominale acquista un carattere di asperità personale che sarebbe assolutamente da evitare.

D'altra parte, questo termine molto ristretto per la presentazione delle candidature, era stato determinato dalla legge attuale per la necessità di potersi predisporre dal Governo le schede di Stato per cui occorre molto tempo. Ma evidentemente, col sistema che noi abbiamo approvato della busta Bertolini, questa ragione viene a cadere completamente. La legge del 1923 stabiliva che la candidatura dovesse essere proclamata al più tardi il giovedì precedente le elezioni. Se non si vuol arrivare a questo, per lo meno si adotti un termine molto minore di dieci giorni, in relazione al giorno delle elezioni, in maniera che qualunque

sia il termine che il Governo crede di lasciare dal decreto di scioglimento al giorno delle elezioni, tale termine rimanga in relazione con la data delle elezioni.

Questo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Degli altri parlerà dopo. Ora udiamo su questo il parere dell'onorevole relatore.

D'ALESSIO FRANCESCO, *relatore*. La Commissione fa notare che in tutte queste questioni di procedura, ogni proposta ha il pro e il contro. Certamente lasciare un periodo di 23 giorni per la lotta nei collegi a sistema uninominale, può sembrare pericoloso, ma d'altra parte bisogna considerare che i pericoli propri del sistema che proponiamo della candidatura ufficiale con la elezione *de jure* si riferiscono al periodo anteriore alla presentazione delle candidature.

È in questo momento che si sfrenano le passioni, che si tentano le possibili transazioni, i possibili patteggiamenti ed anche i non rari ricatti. Ora restringere il numero dei giorni, rendere quanto più sia possibile difficile l'inasprimento di questo sfrenarsi di passioni che vanno a danno della sincerità, può essere ed è sembrato a noi opportuno.

D'altra parte il pericolo della lotta non si evita per il fatto di prolungare i termini per presentare le candidature. Anche prima dello scioglimento della Camera, in ogni collegio ci sarà già la contrapposizione virtuale dei candidati. La lotta si apre assai prima della presentazione della candidatura ufficiale. I contendenti sono di fatto già di fronte forse nel momento in cui noi stiamo discutendo questa legge, e quindi credo che il pericolo di cui la Commissione si è preoccupata, accorciando il periodo lasciato per la presentazione della candidatura, sia prevalente di fronte all'altro. Perciò la Commissione, rimettendosi al giudizio della Camera crede di non dovere accogliere l'emendamento dell'onorevole Vicini.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Vicini, insiste nel suo emendamento ?

VICINI. Vi insisto, tanto più che la Commissione si rimette alla Camera, e quindi spero che la Camera vorrà fare miglior viso alla mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Vicini propone dunque che la candidatura si possa presentare fino a dieci giorni prima della convocazione dei comizi, anzichè non oltre il settimo giorno dal decreto di convoca-